

Suggerimenti dell'Associazione dei musei svizzeri (AMS), dell'Associazione dei musei d'arte svizzeri (AMAS) e dell'Associazione delle istituzioni svizzere per l'arte contemporanea (AISAC) riguardo agli onorari degli artisti

A. Premessa: perché dare suggerimenti sugli onorari degli artisti?

Negli ultimi anni numerosi paesi europei hanno formulato e adottato precise linee guida riguardo ai compensi previsti per gli artisti in occasione della loro partecipazione a mostre istituzionali. Anche la Confederazione, nel [Messaggio sulla cultura 2021–2024](#) (p. 32), approvato dal Parlamento il 25 settembre 2020, ha stabilito che a partire dal 2021 gli aiuti economici stanziati dall'Ufficio federale della cultura (UFC) e da Pro Helvetia a favore delle istituzioni svizzere saranno effettivamente erogati a condizione che i beneficiari rispettino le direttive delle associazioni di categoria in materia di remunerazione dei produttori di cultura. Per le arti visive, l'associazione di riferimento è [Visarte](#).

Nei mesi scorsi AMS, AMAS e AISAC si sono occupati in maniera approfondita di questa tematica. Dal dibattito è emerso che molti membri delle nostre associazioni rispettano già tali direttive riconoscendo agli artisti onorari e rimborsando le spese per il loro contributo alle mostre. Per noi era importante avviare un dialogo costruttivo con Visarte: siamo dunque lieti di essere riusciti a ottenere un ampio accordo con questa associazione relativamente ai contenuti e a concordare la procedura descritta di seguito.

Prima di tutto, siamo d'accordo sul fatto che gli artisti devono rispondere a determinati requisiti, soddisfacendo almeno uno dei seguenti criteri.

Gli artisti dovranno:

- Adempiere ai [criteri di ammissione a Visarte](#) (vedi paragrafo 1.1.), pur non essendo tenuti a diventarne membri;
- OPPURE: aver concluso un corso di studi artistici presso un'accademia;
- OPPURE: dimostrare di provvedere al proprio sostentamento grazie all'attività artistica;
- OPPURE: essere stati inseriti nella banca dati [SIKART](#) (Dizionario sull'arte in Svizzera) con almeno un "quadratino".

Per i residenti in Svizzera, l'attestato di "[lavoratore indipendente](#)" deve essere fornito dall'artista prima dell'inizio di trattative dettagliate.

Occorre inoltre distinguere tra due diversi gruppi di istituzioni.

I. Per i musei/spazi espositivi che beneficiano degli aiuti finanziari della Confederazione o di Pro Helvetia, al progetto/programma sostenuto si applicano di volta in volta le nuove direttive di Visarte riguardo al pagamento degli onorari degli artisti.

Tali direttive potete trovarle [qui](#).

Le istituzioni che non beneficiano dei contributi della Confederazione o di Pro Helvetia, non sono tenute a seguire le linee guida di Visarte.

II. AMS, AMAS e AISAC raccomandano ai propri membri il pagamento agli artisti di un onorario e di un rimborso spese. Occorre tuttavia convenire su un punto: poiché ogni progetto espositivo è diverso dall'altro e ciascuna istituzione funziona a modo suo, onorari e rimborsi potranno essere adattati di conseguenza. Di questo aspetto bisogna tener conto nella definizione degli onorari.

I suggerimenti di AMS, AMAS e AISAC (vedi sotto al punto C.) non sono vincolanti per i nostri membri, ma rappresentano semplicemente un possibile punto di partenza per le trattative con gli artisti. Tali suggerimenti, inoltre, differiscono in alcuni punti dalle linee guida di Visarte.

Dopotutto, per rendere possibili le mostre istituzionali, musei e spazi espositivi forniscono già gratuitamente agli artisti un'ampia gamma di servizi:

- Le istituzioni si assicurano il finanziamento della mostra da parte di sponsor privati e/o del settore pubblico.
- Fanno acquisti con fondi propri o se ne assicurano il finanziamento attraverso sponsor privati e/o enti pubblici.
- Le mostre istituzionali danno agli artisti visibilità nazionale e internazionale. Costituiscono quindi importanti piattaforme per loro e per le gallerie che li rappresentano, favorendo la vendita delle loro opere a collezioni pubbliche e private.
- I professionisti delle istituzioni museali (tecnici, curatori, restauratori ecc.) collaborano alla realizzazione di grandi e complesse installazioni, che altrimenti risulterebbero spesso impossibili da portare a termine. Procurano i materiali, si occupano delle costruzioni, dei trasporti...
- Le istituzioni sono spesso responsabili delle uniche pubblicazioni scientifiche disponibili sugli artisti. Oltre a ciò, fanno ricerche, scrivono, fotografano, producono e, non da ultimo, finanziano e distribuiscono cataloghi o altra documentazione relativa alla mostra.
- Le istituzioni si occupano del marketing a beneficio degli artisti: dai biglietti d'invito ai manifesti, dall'organizzazione di vernissage agli annunci e alla pubblicità su Internet e sui social media, ecc.
- Le istituzioni mettono a disposizione i loro spazi; si occupano di assicurazioni, biglietteria, pulizie, supervisione e garantiscono condizioni adatte all'esposizione museale.
- Spesso sono le istituzioni a permettere agli artisti esordienti di muovere i primi passi nella carriera professionale. Hanno perciò la funzione di trampolino di lancio o quella di rendere visibile un certo artista al pubblico potenzialmente interessato.

Alla luce di questi importanti servizi, l'attività dell'artista per una mostra istituzionale non può essere paragonata ad altre opere eseguite su commissione – come i progetti “arte e architettura”, “abbellimento delle città” o l'arredo di sedi aziendali – e quindi non può essere remunerata in modo simile.

Per questi motivi, è compito di ogni istituzione giungere a un accordo con gli artisti in materia di compensi.

B. Il progetto espositivo come obiettivo comune: l'unione tra artisti e musei/ spazi espositivi

Ai nostri occhi le istituzioni hanno un ruolo di mediatori, che lavorano con e per gli artisti in modo da rendere il loro lavoro accessibile a un vasto pubblico. Dal punto di vista delle nostre associazioni è quindi importante concepire la mostra come un obiettivo comune che si sviluppa in stretto dialogo con gli artisti. Come e in quale ambiente lavorano gli artisti? Quale concetto hanno in mente per la mostra e di quale sostegno istituzionale hanno bisogno?

Durante la preparazione della mostra vi consigliamo di:

- **Parlare chiaramente del budget:** quali sono i mezzi di cui l'istituzione dispone e che può destinare alla mostra? Quali servizi vanno forniti e a che costi? Quali fondi possono essere utilizzati per le spese o, eventualmente, per gli onorari degli artisti o di terzi (performer, tecnici, ecc.)?
- **Chiudere accordi espliciti, ad esempio sui seguenti punti:** quali servizi devono essere offerti e da chi; quando, per quanto tempo e dove? Chi provvederà ad assicurarsi, pagare e poi restituire i materiali? Chi si incaricherà del trasporto e dell'allestimento? Chi si occuperà della manutenzione e del "funzionamento" dell'opera durante la mostra – e a spese di chi?
- **Determinare i rapporti di proprietà:** chi è il proprietario dell'opera creata per la mostra o nel corso del suo svolgimento? Nel caso in cui l'opera rimanga nell'istituzione, l'artista potrà in seguito venderla liberamente? E chi dovrà, se necessario, provvedere al suo trasferimento?
- **Rispettare le norme sui diritti d'autore;** le indicazioni si trovano [qui](#).
- **Insistere sul rispetto del budget e su una rendicontazione precisa, con la presentazione delle debite ricevute.**
- **Mettere per iscritto gli accordi presi.** Un accordo scritto è un importante mezzo di comunicazione, che aiuta le parti a definire le rispettive intenzioni e che in seguito potrà servire come punto di riferimento.

Nel caso di artisti della performance vi sono esigenze particolari che vanno determinate, ad esempio:

- Con quale frequenza/da chi viene eseguita la performance?
- Quali sono le attrezzature tecniche necessarie?
- Quali spazi sono necessari per lo spettacolo? Se l'artista ha bisogno di cambiarsi o rinfrescarsi, vi sono servizi e docce che possono essergli riservati?
- La performance può essere documentata (= fotografata / filmata) dall'istituzione? E questa documentazione potrà essere utilizzata in seguito per vari scopi? (Vedi le norme sul diritto d'autore; nota bene: anche chi contribuisce alla performance in veste di danzatore o attore ecc. ha voce in capitolo).
- La performance potrà essere eseguita di nuovo in altra occasione? L'istituzione ha un contratto di acquisto o una licenza?
- Gli oggetti necessari per la performance o creati durante il suo svolgimento diventano di proprietà dell'istituzione?

C. Suggerimenti di AMS, AMAS e AISAC sull'onorario degli artisti

Nelle trattative tra istituzioni e artisti riguardo ai compensi da riconoscere a questi ultimi, le nostre associazioni ritengono che si debba distinguere tra onorario vero e proprio (= compenso per l'opera d'arte) e rimborso spese (= indennizzo per altre spese sostenute). Per noi, così come per Visarte, il fattore decisivo per il calcolo delle tariffe è il numero medio di ingressi che l'istituzione ha registrato negli ultimi cinque anni.

I. Onorari

1. Mostra personale

Descrizione: L'artista concepisce o crea nuove opere d'arte per l'istituzione o all'interno di essa, espone opere esistenti, introduce tali opere in un nuovo contesto, ecc.

Tariffe consigliate: Per queste attività artistiche si consiglia, a seconda delle dimensioni dell'istituto, il pagamento delle seguenti somme:

- Istituzioni molto piccole, con ingressi fino a 1'000 all'anno: remunerazione CHF 500.–
- Piccole istituzioni con ingressi fino a 10'000 all'anno: remunerazione CHF 1'000.–
- Istituzioni di medie dimensioni con ingressi fino a 50'000 all'anno: remunerazione CHF 3'000.–
- Istituzioni di grandi dimensioni con oltre 50'000 ingressi all'anno: remunerazione CHF 5'000.–

Se invece l'artista mette semplicemente a disposizione le proprie opere senza contribuire attivamente al concept della mostra in termini di contenuti, cioè se è solo un prestatore, non gli è dovuto alcun compenso. In linea di principio, le istituzioni non dovrebbero corrispondere alcuna retribuzione per il prestito (= affitto!) delle opere (vedi la guida [Collections Mobility 2.0, Lending for Europe 21st Century](#), p. 203).

Uguualmente, all'artista non è dovuto alcun compenso per la partecipazione a mostre a concorso, il cui premio consiste nella mostra stessa (a meno che ciò non sia esplicitamente previsto dal bando di concorso. Vedi anche il punto 4. sulle mostre collettive).

2. Performance

Descrizione: L'artista concepisce una performance per l'istituzione, adattandola, impostandola ed eseguendola in loco.

Tariffe consigliate: Si consiglia il pagamento di una somma forfettaria di CHF 1'000.– al massimo.

Nel caso della ripetizione di una performance già esistente, l'istituzione potrà concordare con l'artista gli aggiustamenti del caso.

Se la performance prevede la partecipazione di altre persone (come ballerini e musicisti), queste saranno remunerate separatamente; vedi anche alla voce "Rimborso spese", costi terzi.

3. Attività supplementari in relazione a una mostra ("compenso di partecipazione")

Descrizione: L'artista partecipa a un ciclo di colloqui o a una tavola rotonda, tiene una conferenza, partecipa a una visita guidata o se ne assume interamente l'incarico, ecc.

Tariffe consigliate: Si consiglia il pagamento di una somma forfettaria, da CHF 100.– a CHF 500.–

Si presuppone che il compenso per la partecipazione al vernissage rientri in quello pagato per la mostra.

4. Mostra a due, collettiva, di gruppo

Descrizione: Diversi artisti lavorano insieme alla mostra: può trattarsi di un collettivo o di un "duo di artisti" che lavorano insieme in modo permanente o per l'evento specifico, oppure di una mostra collettiva in cui i contributi artistici sono esposti indipendentemente l'uno dall'altro.

Tariffe consigliate: Si consiglia di dividere la tariffa calcolata al punto 1. per il numero di artisti partecipanti.

Per la partecipazione a mostre a concorso, il cui premio è la mostra stessa (ad esempio, una cosiddetta mostra "annuale" o "natalizia") non è dovuto alcun compenso (a meno che ciò non sia esplicitamente indicato nel bando di concorso).

II. Rimborso spese

Oltre all'onorario, consigliamo di rimborsare all'artista le spese sostenute, alcune delle quali indicate nel seguente elenco (che non ha la pretesa di essere esaustivo):

Titolo	Descrizione: cosa paga l'istituzione?	Importo dell'indennizzo
Diaria	Rimborso delle spese di soggiorno in loco durante l'allestimento di una mostra/installazione (ad es. pranzo, spese di piccola entità per trasporti pubblici, ecc.)	Tariffa giornaliera forfettaria (ad. es. CHF 50-100)
Spese	Arrivo/partenza e alloggio	Spese effettivamente sostenute (trasporto pubblico di 2a classe, Economy) o cifra forfettaria (da concordare in anticipo)
Costi di produzione	Rimborso delle spese necessarie alla produzione di nuove opere per una mostra: <ul style="list-style-type: none">• trasporto• materiali di consumo, utensili• assicurazione• cornici, pedane, ecc.	Spese effettivamente sostenute, rispettando i limiti di budget precisamente fissati e concordati in precedenza come tetto massimo di spesa.
Costi terzi	Rimborso spese materiali derivanti dalla collaborazione con terzi nell'allestimento della mostra: <ul style="list-style-type: none">• grafica• IT• artigiani• performer•	Spese effettivamente sostenute, rispettando i limiti di budget precisamente fissati e concordati in precedenza come tetto massimo di spesa.
Noleggio attrezzature	Pagamento per la fornitura di attrezzature speciali, sostituzione di lampade, ecc.	Tariffa forfettaria concordata